

STATUTO

**"ECOMUSEO ARTISTICO,
MUSICALE E DEL BEL
CANTO" ENRICO CARUSO
ITINERARIO ANTICA
PIEDIMONTE D'ALIFE E CASA
GENITORI CARUSO"
COOPERATIVA DI COMUNITA'
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE MATESE CE VIA
ANGELO SCORCIARINI COPPOLA 53

Numero REA: CE - 331955

Codice fiscale: 04498050618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - denominazione e sede	
	E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente denominata:	
	"Ecomuseo artistico, musicale e del bel canto" ENRICO CARUSO	
	Itinerario antica Piedimonte d'Alife e casa genitori Caruso"	
	Cooperativa di Comunità Sociale Onlus.	
	Sede: Piedimonte Matese (Caserta).	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e	
	termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o	
	regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - durata	
	La durata delle società cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2099, e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei	
	soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - scopo	
	1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico	
	mediante:	
	La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge 381/91 e legge regionale n. 1 del 2 Marzo 2020.	
	2. La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo di tipo A e B. L'attività di	
	gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa	
	con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	3. L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve	
	consentire la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	4. La cooperativa intende svolgere attività nel campo	
	dell'assistenza socio-sanitaria ed educativa ed ha per scopo	
	l'inclusione, l'accoglienza, la socializzazione e la cura	
	delle persone in difficoltà ed a rischio di emarginazione	
	con particolare attenzione ai minori, giovani,	

	tossicodipendenti e migranti .	
	5. Altresì la cooperativa intende offrire occasioni di	
	lavoro in particolare ai soggetti che si trovano in	
	situazione di disagio o difficoltà, svolgendo in proprio o	
	per conto di terzi attività nei settori agricolo,	
	manifatturiero, commerciale e dei servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	6. Nell'ambito delle proprie finalità mutualistiche e dei	
	principi che le ispirano, la cooperativa intende realizzare	
	in modo organizzato e senza finalità speculative, mediante	
	la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, interventi	
	concreti a favore di chi si trova in stato di bisogno,	
	promuovendo il rispetto della dignità umana soprattutto a	
	favore di categorie particolarmente disagiate e deboli quali	
	i minori, i tossicodipendenti, i detenuti, i migranti e i	
	giovani.	
	7. Si propone, inoltre, di sostenere il valore della	
	centralità della persona e della dignità del lavoro, il	
	primato dell'uomo sull'interesse economico, il principio di	
	equità e della solidarietà, quello della partecipazione	
	organizzata, alla luce del principio di sussidiarietà ,	
	attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci che, a	
	qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, alle	

	attività e alla gestione della cooperativa promuovendone la	
	diffusione, la conoscenza ed il radicamento nel territorio	
	in cui si opera.	
	8. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed intende perseguire i propri scopi tramite il lavoro dei	
	propri soci, garantendo loro continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali mediante la gestione di servizi educativi e	
	socio-assistenziali.	
	9. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative che	
	facilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali.	
	10. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	1. Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	a) Attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani	

	finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro	
	benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo,	
	oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed	
	esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle	
	famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanile,	
	agli oratori e alle società sportive;	
	b) attività di prevenzione, accoglienza, cura	
	socializzazione, riabilitazione e reinserimento nel campo	
	dei consumi e delle dipendenze da sostanze legali ed	
	illegali;	
	c) attività finalizzate all'accoglienza delle persone	
	migranti , alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di	
	inclusione sociale, anche attraverso lo sviluppo di	
	interventi progettati e realizzati in un'ottica	
	interculturale e transculturale ;	
	d) attività finalizzate alla promozione di residenzialità	
	temporanea ed housing sociale per giovani, studenti e	
	famiglie in difficoltà;	
	e) attività di promozione e realizzazione di iniziative	
	formative e di sensibilizzazione per concorrere alla	
	crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla	
	solidarietà ed alla condivisione e formazione alla relazione	
	educativa per adulti e famiglie in difficoltà;	
	f) attività rivolte alla promozione delle pari	
	opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione	

	sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;	
	g) attività di sensibilizzazione e promozione di una	
	cultura dell'accoglienza e della solidarietà;	
	h) attività di inserimento lavorativo in proprio o per	
	conto di terzi, in particolare a favore di soggetti che si	
	trovino in situazioni di disagio o difficoltà, attraverso:	
	· la realizzazione e lo sviluppo di attività	
	commerciali, produttive e di servizi finalizzate al	
	conseguimento degli scopi sociali;	
	· la produzione, la trasformazione, la somministrazione	
	e la vendita di prodotti agricoli;	
	· la produzione, la trasformazione, la somministrazione	
	e la vendita di prodotti alimentari, tipici e biologici;	
	· la produzione, la trasformazione, la somministrazione	
	di prodotti di consumo propri e per conto terzi;	
	· la trasformazione e vendita di materie prime e	
	componenti;	
	· apertura di punti vendita occasionali o permanenti,	
	quali negozi al dettaglio, nei quali vendere o	
	commercializzare quanto prodotto in proprio o per conto di	
	terzi, con scopo ergo-terapeutico, riabilitativo, educativo	
	e formativo per l'integrazione delle persone in stato di	
	bisogno;	
	· gestione di ostelli e alloggi per il turismo giovanile	
	e adulto comprese attività di ristorazione;	

	· ogni altra attività finalizzata alla possibilità di	
	offrire occasioni di lavoro alle persone svantaggiate o in	
	condizioni di fragilità sociale;	
	· organizzazione di congressi, conferenze, eventi,	
	concerti e manifestazioni promozionali;	
	· promozione, organizzazione e gestione di eventi	
	culturali e sportivi;	
	· valorizzazione di beni culturali: castelli, palazzi	
	storici, ville, ecomusei parchi turistici;	
	· promozione ed organizzazione di eventi culturali,	
	compreso lo spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di	
	diffondere la pratica artistica, canora , musicale e del bel	
	canto, aumentare la partecipazione del pubblico, con	
	particolare attenzione alle fasce sociali solitamente	
	sfavorite ;	
	· attività ludicoricreative con servizio di filovia	
	sostenibile e integrato con la natura dei luoghi;	
	· sorvolo in mongolfiera a volo vincolato per grandi e	
	piccini.	
	2. Ai fini di cui sopra la Cooperativa può svolgere in	
	Italia o all'estero ogni attività, connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi	
	sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali,	
	finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per	
	il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte tali attività	

	debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio.	
	3. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la	
	cooperativa può inoltre:	
	a) stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in	
	appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto	
	agli enti locali;	
	b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative;	
	c) emettere strumenti finanziari;	
	d) ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale;	
	e) assumere partecipazioni in altre imprese;	
	f) svolgere e sviluppare ogni attività utile al	
	conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività	
	commerciali produttive e di servizi finalizzate al	
	finanziamento delle attività educative che non trovino in sé	
	stesse possibilità di autosufficienza economica.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	

	1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere	
	inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	2. Possono essere soci tutte le persone fisiche e	
	giuridiche aventi capacità di agire ed in particolare coloro	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui l'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività economica della cooperativa:	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	
	della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e	
	lungo periodo.	
	4. Non possono essere soci coloro che , esercitando in	
	proprio imprese identiche o affini a quella delle	
	cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente	
	o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo	
	diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in	
	conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di	

	lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i	
	settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché	
	le loro dimensioni imprenditoriali.	
	5. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori	
	ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci	
	volontari. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie sopraindicate. In particolare:	
	a) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare	
	attività di lavoro remunerato. Possono essere soci	
	lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;	
	b) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente	
	la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali; a questi non si applicano le	
	disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o	
	autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle	
	norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle	
	malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari	
	solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad	

	essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente documentate.	
	6. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	mutualistici, come disposto dalla legge del 3 Aprile 2001 n.	
	142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci	
	lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	7. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della legge del 3 Aprile 2001, n. 142.	
	8. Possono, altresì, essere ammessi alla cooperativa i	
	soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti	
	sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo	
	tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	9. Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4	
	della L. n. 381/91. Dette persone sono coloro che per cause	
	oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato	
	intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui	
	vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare,	

	culturale, professionale ed economico. Esse devono	
	costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stat soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza.	
	10. Se il socio è una persona giuridica, deve allegare	
	alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione.	
	Articolo 6 - Procedura di ammissione di nuovi soci	
	1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	domanda scritta all'organo amministrativo contenente:	
	a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di	
	nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta. Se	
	soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza maturata nei settori in cui	

	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute e l'intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro come precisato nel presente	
	statuto del quale dichiara di aver preso visione o comunque	
	la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni e l'inesistenza di eventuali	
	cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni	
	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	3. La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2 del cod. civ. e , conseguentemente, l'obbligo	
	per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia	
	di società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modifica dello statuto.	
	5. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	

	amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.	
	6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli	
	interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla stessa.	
	7. L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - Diritti e obblighi dei soci	
	1. Le quote sottoscritte dovranno essere versate	
	interamente all'atto di ammissione.	
	2. I soci sono obbligati:	
	a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	3. I soci che non partecipano alla amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 8 - Soci speciali	
	1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	sei soci speciali:	
	- nel caso sub a), coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;	
	- nel caso sub b) coloro che sono in grado di	

	concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% di quella prevista per i soci ordinari.	
	4. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso,	
	previsto dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in	
	assemblea altri soci della categoria speciale e non può	
	essere eletto amministratore.	

	6. I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e	
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	7. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	10 del presente statuto.	
	8. Alla data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 6.	
	9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare, l'esclusione del	
	socio speciale nei termini e con le modalità previsti	

	dall'articolo 10.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio e recesso	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e	
	per causa di morte e gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota.	
	2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia	
	stato risolto per giustificato motivo oggettivo;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa	
	importanza da parte della cooperativa	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che	
	di tipo diverso, sia cessato per il recesso del lavoratore.	
	3. Il recesso non può essere parziale. La domanda di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimino il recesso.	

	4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 32.	
	5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	6. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva	
	diversa e motivata delibera del consiglio di	
	amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 10 - Esclusione	
	1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società;	
	b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	d) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	e) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai	

	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	f) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa;	
	g) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto	
	mutualistico con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 32.	
	Articolo 11 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	1. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Articolo 12 - Controversie in materia di recesso ed	

	esclusione	
	1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie saranno demandate alla	
	decisione arbitrale, di cui l'articolo 32.	
	3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata alla cooperativa, pena di decadenza, entro 60	
	giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quiquies, terzo comma del codice civile.	

	3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	4. La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio,	
	a condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo.	
	2. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	3. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	Articolo 15 - Prescrizione dei diritti	
	1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro	
	spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Articolo 16 - Trattamento normativo ed	
	economico dei soci lavoratori	
	1. Il trattamento economico e normativo dei soci	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	2. In particolare , per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei	
	soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e , comunque, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi	
	medi in uso per prestazioni analoghe.	
	4. Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	

	produttive.	
	6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa dei soci.	
	7. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 17 - Strumenti finanziari	
	1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli a debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111octies delle disposizioni di attuazione.	
	2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le modalità di circolazione;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di pagamento degli interessi;	

	d) il termine di scadenza e le modalità di rombors o.	
	3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	debito di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli	
	articoli 2415 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con	
	le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 18 - Patrimonio sociale	
	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito dal	
	capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna di Euro non inferiore a	
	25,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui	
	al precedente articolo 5, rappresentati da quote, ciascuna	
	del valore di Euro 500,00 destinati allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale;	
	c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 17;	
	d) dalle riserve legale e straordinaria;	

	e) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e , conseguentemente, i	
	soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.	
	3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote	
	1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	2. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	
	darne la comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo la cessione può essere effettuata solo per	
	l'intera quota detenuta.	
	3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente,	
	a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	nell'articolo 5.	
	4. In caso di diniego dell'autorizzazione , l'organo	

	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 32.	
	Articolo 20 - Ristorni	
	1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo , in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	2. Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	3. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	a) erogazione diretta;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	1. l'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	

	i criteri stabiliti dalla legge.	
	3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale , ovvero entro centottanta	
	giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 20 del presente	
	statuto e , successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dalla legge;	
	d) la restante parte a riserva straordinaria.	
	5. E' comunque in ogni caso vietato:	
	a) distribuire i dividendi;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori ;	

	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori .	
	6. E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di	
	scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente	
	rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazine .	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	Articolo 22 - Organi sociali	
	1. Sono organi della società cooperativa:	
	a. L'Assemblea dei soci;	
	b. Il Consiglio di amministrazione;	
	c. Il Collegio dei sindaci, se previsto per la legge;	
	d. Il Revisore legale, se nominato.	
	Articolo 23 - Convocazione assemblea	
	1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio	
	di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima.	
	2. L'avviso è inviato per la lettera raccomandata A.R. o	
	a mano o via fax o con altro mezzo idoneo per garantire la	
	prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto, al recapito risultante dal libro dei soci,	
	almeno 5 giorni prima dell'adunanza.	

	3. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni	
	dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle	
	materie da trattare, da un singolo amministratore,	
	dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano	
	almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai	
	soci sovventori ; qualora il consiglio di amministrazione non	
	vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di	
	controllo, se nominato.	
	4. L'assemblea deve essere, in ogni caso, convocata	
	almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto	
	dall'articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del	
	bilancio.	
	Articolo 24 - Assemblea	
	1. Spetta all'Assemblea:	
	a. approvare la relazione annuale circa il perseguimento	
	dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente	
	svolta;	
	b. approvare il bilancio annuale e decidere circa la	
	destinazione degli utili o la copertura delle perdite;	
	c. nominare il Consiglio di amministrazione;	
	d. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	e. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione	
	proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	f. deliberare sull'esclusione dei soci;	

	g. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 20 del presente statuto;	
	h. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	i. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per	
	la legge o nominati,	
	j. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di	
	amministrazione;	
	k. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che	
	il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre	
	per conto della cooperativa;	
	l. deliberare sulla compravendita di immobili e	
	costituzione e/o trasferimento di diritti reali;	
	m. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine	
	del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio	
	sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a	
	richiesta scritta motivata di almeno un quinto dei soci.	
	2. L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della	
	istituzione o della soppressione di unità locali,	
	espressamente riservate dal presente statuto alla competenza	
	dell'organo amministrativo.	

Articolo 25 - Quorum costitutivi e deliberativi		
1.	L'assemblea è validamente costituita:	
	§ in prima convocazione, quando intervengono	
	personalmente o per delega almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci;	
	§ in una seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi	
	diritto al voto.	
2.	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	
3.	Per la validità delle deliberazioni della assemblea	
	sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
4.	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea straordinaria sia in prima sia in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto	
	favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
Articolo 26 - Diritto al voto e rappresentanza		
1.	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da	
	almeno 3 mesi nel libro dei soci.	
2.	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
3.	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più	

	voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o	
	al numero dei loro membri. In particolare, a tali soci viene	
	attribuito la possibilità di esprimere più voti sino ad un	
	massimo di cinque in relazione all'ammontare della quota o	
	del numero dei loro membri in conformità con i criteri	
	stabiliti da apposito regolamento.	
	4. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni	
	socio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	Articolo 27 - Presidenza dell'assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o	
	da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il	
	segretario e due scrutatori, se necessario.	
	2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal	
	verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai	
	due scrutatori. Nei casi di legge fungerà da segretario un	
	notaio.	
	3. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al	
	presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se	
	assenti o dissenzienti.	
	Articolo 28 - Composizione e durata del Consiglio di	

	amministrazione	
	1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo	
	di nove membri, su decisione sei soci in sede di nomina.	
	2. Gli amministratori devono essere scelti tra gli	
	appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione	
	dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività	
	sociali e in conformità dei criteri e dei parametri	
	stabiliti all'uomo da apposito regolamento elettorale.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; ma in ogni caso, la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi-	
	4. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	5. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	

	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica , il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	6. Il Consiglio di amministrazione relaziona, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545octies c.c. Nella medesima relazione il	
	consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	7. La rappresentanza della cooperativa spetta al	
	Presidente del consiglio, al vice-presidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	8. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza	

	di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio	
	di amministratore.	
	9. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente.	
	10. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, fatti	
	salvi i casi in cui delibera in forma collegiale o vi sia	
	esplicito divieto di legge, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	11. La procedura di consultazione scritta, o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a	
	ciscun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione e la corretta espressione del voto.	
	12. La decisione è adottata mediante approvazione per	
	iscritto di unico documento ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori.	
	13. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta)	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel	
	testo della decisione.	
	14. Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	

	amministratori.	
	15. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	16. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e , in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	17. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quanto intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	18. Per la validità delle delibere del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	19. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	20. La cooperativa può essere, altresì, amministrata ad un	

	amministratore unico scelto fra i soci.	
	21. Ove nominato, la rappresentanza legale della società	
	di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore	
	unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e	
	procuratori alle liti. All'amministratore unico compete	
	altresì ogni più ampio potere per la gestione della società	
	come definito successivamente.	
	Articolo 29 - Organo di controllo e revisione	
	1. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un	
	organo di controllo o di un revisore, esso esercita sia la	
	funzione di controllo di gestione sia la funzione di	
	revisione legale dei conti, ed è costituito da un solo	
	membro effettivo.	
	2. I soci possono comunque, con le maggioranze previste	
	nel presente Statuto:	
	- nominare il revisore anche fuori dai casi in cui è	
	obbligatorio per la legge;	
	- decidere che le funzioni di controllo e di revisione	
	siano affidate a un collegio sindacale, per la composizione	
	e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate	
	in tema di S.p.a.;	
	- decidere che le funzioni di controllo di gestione e di	
	revisione legale dei conti, siano affidate ad organi	
	differenti.	

	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 30 - Scioglimento	
	1. La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. Nel caso di verificarsi una delle cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento	
	della cooperativa o deliberare lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste	
	dall'ultimo comma dell'articolo 25 disporrà in merito a:	
	a. la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i	
	poteri;	
	b. l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
	delle società;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione.	
	3. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo	
	25. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	

	Articolo 31 - Devoluzione patrimoniale	
	1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è	
	l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati.	
	Articolo 32 - Clausola arbitrale	
	1. Qualsiasi controversia dovesse insorgete tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto	
	Legislativo n. 5/2003.	
	2. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda	
	nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà la via rituale secondo diritto.	
	L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della	
	cooperativa.	
	4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	

	5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle	
	decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.	
	7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	di cui al co. 2, art.34 del Decreto Legislativo 17 gennaio	
	2003, n.5.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514	
	cod. cvi. Per la qualificazione di cooperativa e mutualità	
	prevalente, e previste nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e	
	regionali sulla cooperazione.	
	F.to CIVITILLO Maria	
	F.to RICCIO Giampiero	
	F.to FANTINI Katya	
	F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.	

43 di 43